

voi trovate nel rapporto del nostro relatore. Io debbo dare qualche schiarimento su questo proposito. Gli uffici unanimemente diedero incarico ai loro commissari di sostenere che l'imposta fondiaria fosse portata al 1° gennaio piuttostochè al 1° luglio, come chiedeva il progetto ministeriale: ciò in massima generale. In quanto alla sua applicazione, i commissari avevano mandati diversi: alcuni avevano un mandato di fiducia, altri avevano mandato di acconsentire a questo trasporto al 1° gennaio colla condizione che l'interesse dello Stato non fosse pregiudicato, altri infine avevano anche il mandato che si dovesse portare al 1° gennaio l'imposta fondiaria, qualunque potesse poi essere la decisione sull'altra legge che era sottoposta ad un'altra Commissione. Voi vedete che con questa diversità di concetti non poteva naturalmente essere unanime il voto della Commissione, come era unanime nel primo desiderio di perequazione.

Le ragioni di convenienza, di giustizia, di equità che avete udito addursi in questo recinto, furono esposte e ventilate nel seno della Commissione; ciascuno ha fatto il compito suo, siatene certi.

Io non ripeterò quello che è stato detto, dirò semplicemente quello che mi sta a cuore di accennare. Voi potete ben essere sicuri che l'interesse delle provincie venete preme ad ognuno che siede in questo Parlamento. Ma la minoranza della Commissione considerava non essere il Parlamento un tribunale incaricato di dare il tuo ed il mio a ciascheduno individualmente, incaricato cioè di procedere alla materiale esecuzione d'una legge scritta, ma dovere invece il Parlamento informarsi a quei principii di giustizia più elevati dai quali sono governati i destini dei popoli.

Che abbiamo noi in questa circostanza? Abbiamo le provincie venete che entrano nel consesso della famiglia italiana, ed hanno il diritto della compartecipazione di tutti i vantaggi come di tutti i pesi. Ebbene, quando questi pesi si possono dare alle provincie venete nell'eguale misura in cui sono dati alle altre, si faccia, e si cominci pure dal 1° gennaio. Ma se qualche circostanza impedisce che una parte di essi pesi sia posta in esecuzione a quell'epoca, allora un altro principio di giustizia vuole che non venga immediatamente effettuato questo conguaglio. Questa era la ragione che mettevano avanti coloro i quali non credettero di dover deferire a quell'altra giustizia subalterna, applicata alle singole parti.

Si sono dette e ripetute le ragioni che militano a favore delle provincie venete, dedotte dalle tristi condizioni in cui esse si trovano. Ognuno ha diviso coi colleghi il sentimento di dolore che ispira quella narrazione; ma si è riflettuto però, che appunto per entrare nel consorzio della famiglia italiana, anche le altre provincie hanno dovuto fare non minori sacrifici. Nessuna può vantarsi di esserne uscita meglio illesa di un'altra. E mi permettano gli onorevoli colleghi di

dire francamente, sebbene io rifugga dall'entrare in confronti, che i ragguagli fatti sulla perequazione della Lombardia e sullo sgravio del 33 ed un terzo per cento non sono esatti. Il 33 ed un terzo per cento fu pagato un anno e mezzo dopo, cioè nell'ottobre 1860, mentre la liberazione era avvenuta nel 1859.

Non basta. Appena avvenuta la liberazione, dal Governo italiano si impose alla Lombardia anche il decimo di guerra, per cui si venne durante un anno e mezzo a pagare il 43 ed un terzo per cento. Fu questa la ragione che indusse allora il conte di Cavour a proporre che dei due aggravii si togliesse il peggiore.

Io non dico queste cose perchè se ne debba fare un merito piuttosto a questa che a quell'altra provincia; lo dico solamente perchè si rettifichino certe idee. Nessuna provincia, io credo, nè le siciliane, nè le napoletane, nè le umbre, nè qualunque altra può dire: io ne sono uscita a miglior mercato che le altre. Conseguentemente io sono persuaso, lo ripeto, che la ragione addotta di basare le idee di convenienza sopra un principio più elevato di legislazione non è la massima più pratica nella sua esecuzione. Questa è la ragione che mi ha mantenuto nella mia proposta, semprechè l'altra Commissione non trovasse modo di far sì che le due leggi andassero di pari passo.

Io non esaminai l'operato dell'altra Commissione; non so se possano le provincie venete sopportare per tutto l'anno un carico così grave come è quello della ricchezza mobile alla fine dell'anno stesso. Ma se questo non fosse pienamente provato, io crederei essere più giusto pei Veneti e per tutte le altre provincie dell'Italia che il principio della perequazione fosse mantenuto al primo di luglio. Ed io non dubito che se i nostri colleghi i quali sentono tanto altamente l'amore del loro paese avessero proposta la loro questione con quella generosità che li distingue, non dubito, dico, che le provincie venete sarebbero le prime a dire: se questo conviene per l'ordinamento d'Italia, noi siamo qui pronte a farlo, e lo faremo.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo stata appoggiata la domanda della chiusura, la pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, la chiusura è ammessa.)

Essendosi fatta la discussione sul controprogetto della Commissione, debbo necessariamente considerare come emendamento la proposta ministeriale, la quale metterò ai voti.

VILLA TOMMASO, relatore. Io invoco il diritto che la compiacenza della Camera ha sempre inteso applicare in favore del relatore per rispondere ultimo a una sola osservazione che ci è stata contrapposta.

Voci. No! no! Sì! sì!

PRESIDENTE. Io sono persuaso che la Camera concederà al deputato Villa la facoltà di fare la sua dichiarazione, ma credo però che non sia mai stata sancita una tale specie di diritto pel relatore.